



COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA
Provincia di BERGAMO

Deliberazione N. 12
del 19.04.2021
Inclusa nell'elenco trasmesso ai
Capigruppo SI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 21.00, in videoconferenza. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati in videoconferenza i Componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - SEVERGNINI SABRINA	P	8 - ORLANDO ANNA	A
2 - RESMINI LUCA	P	9 - SEGHEZZI MATTEO	P
3 - MARTINELLI IRENE	P	10 - VALERANI ALBERTO	P
4 - MALGARINI PAOLO	P	11 - MOLERI AVIS LUISA	P
5 - PESSINA DANIELE	P	12 -	
6 - PELIZZARI GEREMIA BRUNO	P	13 -	
7 - OLDONI DAVIDE GABRIELE	A		

TOTALE PRESENTI : 9
TOTALE ASSENTI : 2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. dell'ordine del giorno.

LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA ODIERNA E' STATA SVOLTA IN VIDEOCONFERENZA IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI EMERGENZA CORONAVIRUS

Il SINDACO spiega che si tratta dell'accorpamento delle tasse dovute per l'occupazione di suolo pubblico, dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti per pubbliche affissioni in un unico canone di natura patrimoniale; pertanto, tali imposte perdono la loro veste di entrate tributarie per assumere una veste di entrata patrimoniale, pur tuttavia restando sostanzialmente identiche nella loro natura di prelievo di ricchezza;

il cambiamento di natura e l'accorpamento delle tre imposte ha comportato la necessità di approvare un nuovo regolamento disciplinante il nuovo canone; in buona sostanza si tratta di una fusione per incorporamento dei singoli regolamenti disciplinanti le singole fattispecie di tributo soppresse e volto a disciplinare l'occupazione di suolo pubblico e l'esposizione e diffusione di messaggi pubblicitari, nonché l'affissione di manifesti negli appositi spazi all'uopo dedicati; il nuovo canone deve assicurare un gettito pari alla somma delle tre imposte soppresse. A tal fine nel regolamento sono previste le tariffe base, che possono essere modificate, con delibera di G.C., al fine di assicurare l'invarianza del gettito prodotto dai tre tributi soppressi.

Il Consigliere Seghezzi si dichiara contrario al regolamento ritenuto troppo elaborato e complesso rispetto alla realtà del Comune. Sostiene come l'adempimento fosse previsto dalla Legge di bilancio 2020 e, pertanto, si disponesse del tempo necessario per affrontare l'argomento con più tranquillità in sedute precedenti del C.C. rappresenta come, anche in questo caso, la norma preveda l'entrata in vigore a ritroso a partire dall'1.1.2021. Sottolinea alcuni punti non particolarmente chiari e alcuni refusi e sostiene che forse il testo fosse più adatto a comuni di dimensione maggiore.

Ritiene che la suddivisione del Comune in zone e fasce non abbia senso e logica.

Il Sindaco puntualizza che la suddivisione del territorio in fasce 1 e 2, per il centro storico e le zone esterne riguarda l'occupazione del suolo e non la pubblicità. Riferisce che per la redazione dell'elaborato, a volte macchinoso e noioso, ci si è affidati a consulenti tributari, i quali lo hanno consegnato in prossimità dello scadere dei termini dell'adempimento.

Il Consigliere Seghezzi evidenzia la complessità delle tariffe, delle agevolazioni e relative all'istruttoria delle istanze.

Il Sindaco ricorda che le pratiche relative all'occupazione del suolo pubblico sono gestite dagli uffici, mentre la pubblicità e le affissioni vengono gestite da società incaricata.

Il Consigliere Seghezzi ritiene che le tariffe siano materia di competenza della G.C. e non del C.C.

Il Sindaco puntualizza che la G.C. potrà modificare negli anni le tariffe previste nel regolamento.

Favorevoli 6, contrari n. 3 (Seghezzi, Valerani, Moleri)

I.E. favorevoli n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: - l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito

denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui copia informatica per consultazione all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altradisposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che, limitatamente all'anno 2020, non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento TOSAP approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 15 del 08.05.1996;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 21 del 29.07.2016;
- Delibera di G.C. n. 59 del 29.11.2019 di conferma delle tariffe per l'applicazione della tassa sull'occupazione di suolo pubblico (TOSAP);
- Delibera di G.C. n. 58 del 29.11.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni generali e presupposto
 - CAPO I: presupposto e classificazione del Comune;
- TITOLO II: procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico
 - CAPO I: tipologia delle occupazioni;
 - CAPO II: procedimento amministrativo;
- TITOLO III: procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari ed individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale
 - CAPO I: tipologie;
 - CAPO II: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti;
- TITOLO IV: disciplina del canone
 - CAPO I: determinazione del canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento;
 - CAPO II: canone per le pubbliche affissioni;
 - CAPO III: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- ALLEGATO B: tariffe canone unico patrimoniale.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; Che con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, è stata prorogato l'approvazione del bilancio di previsione anno 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- Visto l'art. 4 del "decreto sostegno" che ha posticipato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione.

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

DATO ATTO del parere favorevole prot. n.1626 del 06/04/2021 del Revisore ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Seghezzi, Valerani e Moleri), astenuti 0, espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano;

DELIBERA

- LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816- 836, allegato alla presente;
- DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
- DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento T O S A P approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 15 del 08.05.1996;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 21 del 29.07.2016;
 - Delibera di G.C. n. 59 del 29.11.2019 di conferma delle tariffe per l'applicazione del TOSAP
 - Delibera di G.C. n. 58 del 29.11.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)
- DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone, nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, se necessario, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e all'imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA che vengono ad essere sostituiti.
- DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria decorrono dall'01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente:

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano, la presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

Il Sottoscritto Diego Bonissi, incaricato della responsabilità del Settore Finanziaria/Contabile

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata.

Fara Olivana con Sola, lì 19.04.2021

*Il Responsabile
del Servizio AREA —
Finanziaria/Contabile
F.to Diego
Bonissi*

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

Il Sottoscritto Diego Bonissi, incaricato della responsabilità del Settore Finanziaria/Contabile

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopraindicata.

Fara Olivana con Sola, lì 19.04.2021

*Il Responsabile
del Servizio AREA Finanziaria/Contabile
F.to Diego Bonissi*

Il Presidente
F.to SEVERGNINI SABRINA

Il Segretario Comunale
F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 30.04.2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.04.2021 al 15.05.2021

Dalla Residenza comunale addì 30.04.2021

Il Segretario Comunale
F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Addì 30.04.2021

Il Segretario Comunale
F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

=====